



Provincia di Vicenza

Incendio Capitolato 2018



Lotto 3 COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I RISCHI DELL'INCENDIO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI

TABELLA DI VALUTAZIONE

N°	Elementi di valutazione	Punteggio massimo				
1	Importo premio annuo	65				
Il punteggio massimo suindicato sarà attribuito all'offerta con importo di premio annuo più basso; alle restanti offerte verrà attribuito un punteggio ridotto in proporzione a quello più basso, secondo la seguente formula: punti 65 per importo più basso diviso ogni altro importo						
Al punteggio così ottenuto saranno aggiunti o detratti i seguenti punteggi						
N°	Elementi di valutazione		Opzione A	Opzione B	Opzione C	Opzione D
2	Franchigie		20	10	5	0
3	Limiti di indennizzo		10	5	3	0
Saranno inoltre attribuite alle risposte riportate nella scheda di offerta i seguenti punti						
N°	Elementi di valutazione		SI	NO	NO	NO
4	Ufficio liquidazione sinistri nella regione Veneto*		5	0	0	0
* Il requisito della presenza di un Ufficio Liquidazione Sinistri nel territorio della regione Veneto dovrà essere garantito dal giorno di inizio della copertura assicurativa ai termini di Polizza.						



Provincia di Vicenza

Incendio Capitolato 2018



SCHEDA DI OFFERTA

Bando di gara per appalto dei servizi assicurativi

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____, nella sua qualità di _____
della Compagnia assicuratrice _____

per conto della quale agisce, dichiara la disponibilità della predetta Compagnia ad assumere la copertura assicurativa dei danni da incendio dei beni mobili ed immobili, alle seguenti condizioni economiche:

Beni / Eventi	Somme assicurate	Aliquota imponibile pro mille	Premio imponibile complessivo annuo
Beni immobili e rischio locativo	299.156.831,44 €		
Beni mobili	6.000.000,00 €		
Ricorso terzi e locatari	3.000.000,00 €		
Differenziale storico / artistico	3.000.000,00 €		

TOTALE PREMIO IMPONIBILE ANNUO _____

Imposte _____

TOTALE PREMIO LORDO ANNUO (in cifre) _____

TOTALE PREMIO LORDO ANNUO (In lettere) _____

TOTALE PREMIO IMPONIBILE QUINQUENNALE _____

(Inferiore alla base di gara) _____

Il sottoscritto dichiara inoltre che l'opzione scelta è la seguente:

A	Franchigie	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D
B	Limiti di indennizzo	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D
C	Ufficio sinistri nella regione	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO

e che la prestazione assicurativa di cui sopra viene fornita:

☐ solo dalla Società offerente _____

☐ nella forma della coassicurazione(art. 1911 Cod. Civ.), così ripartita:

1 Società delegataria	Quota % _____
2 Società coassicuratrice	Quota % _____
3 Società coassicuratrice	Quota % _____
.....	Quota % _____

Luogo e data:

Firma (Società offerente / delegataria)

Firma delle Società coassicuratrici

1 _____
2 _____
3 _____



Provincia di Vicenza

Incendio Capitolato 2018



Lotto 3

COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I RISCHI DELL'INCENDIO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI

Art. 1 (Oggetto dell'assicurazione)

La Società assicura:

- a) BENI IMMOBILI, intendendosi per tali fabbricati, edificati o loro parti di proprietà della PROVINCIA DI VICENZA, di seguito denominata Amministrazione, o dalla stessa assunti in comodato, uso ex Legge 23/1996, ecc., compresi fissi, infissi, impianti, installazioni, recinzioni e quant'altro destinato a servizio o ornamento del bene;
- b) BENI MOBILI, intendendosi per tali tutto quanto di proprietà della Amministrazione nonché le cose di terzi che essa abbia in uso o affitto o assunti in custodia, che non possa definirsi immobile per sua natura o destinazione, posti all'interno dei BENI IMMOBILI ovvero all'esterno qualora si tratti di beni destinati a tale scopo nonché macchine ed attrezzi agricoli e bestiame;
- c) RISCHIO LOCATIVO, intendendosi per tale le conseguenze della Responsabilità Civile che gravino sull'Amministrazione ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del C.C., per i danni ai locali di proprietà di terzi dall'Amministrazione condotti in locazione, e prodotti da sinistro indennizzabile a termini del presente contratto;
- d) RICORSO TERZI, con ciò intendendosi le conseguenze della Responsabilità Civile che gravino sull'Amministrazione ai sensi degli artt. 2043 e seguenti del Codice Civile, per danni prodotti a cose mobili ed immobili dei vicini o di terzi da sinistro indennizzabile a termini del presente contratto. Sono compresi tra i vicini i coinquilini, i condomini nonché il proprietario dell'immobile stesso, per le parti non locate dall'Amministrazione. Sono altresì compresi, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per questo gruppo di rischio, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di beni o di attività di terzi;
- e) RICORSO DEI LOCATARI, con ciò intendendosi le conseguenze della Responsabilità Civile che gravino sull'Amministrazione nella sua qualità di locatore e/o di proprietario concedente l'uso di fabbricati rientranti alla lettera a) del presente articolo, per danni prodotti a cose mobili di proprietà dei locatari e/o dei soggetti che a qualunque titolo (locazione, comodato, uso gratuito ecc.) utilizzano tali immobili, nonché alle cose di terzi verso i quali i locatari e/o gli utilizzatori degli immobili debbano rispondere, da sinistro indennizzabile a termini del presente contratto;

per i danni (materiali diretti e materiali consequenziali) provocati da:

- INCENDIO
- COMBUSTIONE anche senza sviluppo di fiamma
- AUTOCOMBUSTIONE
- ESPLOSIONE, IMPLOSIONE e SCOPPIO
- AZIONE DEL FULMINE (anche senza sviluppo di fiamma)
- FOLGORAZIONE BESTIAME
- CADUTA DI AEROMOBILI, loro parti o cose da essi trasportate
- ONDA SONICA
- URTO DI VEICOLI
- FUMO sviluppatosi da incendio anche di beni diversi da quelli assicurati

anche se causati da dolo o colpa grave dei dipendenti ed Amministratori dell'assicurato.

Sono inoltre comprese, in aggiunta ai restanti risarcimenti dovuti ai sensi del presente contratto, le spese sostenute dall'Amministrazione:

- 1. per demolire e trasportare le macerie, con il limite del 20% dell'importo di danno risarcibile;
- 2. a titolo di corrispettivo di prestazioni professionali comunque necessarie a definire l'entità dei danni subiti anche in riferimento al loro rifacimento e/o riparazione, nonché quelle sostenute per il perito/arbitro di parte e per la quota del terzo perito/arbitro; questa estensione è prestata fino alla concorrenza del 5% (cinquepercento) dell'importo di danno risarcibile;
- 3. per ricercare e rimediare alla causa che ha provocato il danno da "fuoriuscita di acqua";
- 4. per la ricostruzione di documenti, registri, disegni e materiale meccanografico distrutti o danneggiati a seguito di un evento risarcibile ai sensi del presente contratto;



Provincia di Vicenza

Incendio Capitolato 2018



5. in eccedenza agli importi riconosciuti nei termini di cui al successivo art. 5 Determinazione del danno, per la ricostruzione o ripristino di beni immobili o mobili, tra quelli assicurati, che abbiano un particolare valore storico e/o artistico; questa integrazione, che la Società risarcirà senza applicazione del disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

Le prestazioni del presente contratto sono comunque efficaci anche qualora il sinistro interessi immobili, tra quelli assicurati, per i quali non sono ancora state eseguite o completate (ma già programmate od iniziate) le azioni necessarie per adeguare gli immobili stessi alla normativa vigente in materia di impianti elettrici, impianti idro-termo-sanitari e barriere architettoniche e di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.

Art. 2 (Estensioni della garanzia)

La Società risponde altresì per i danni materiali diretti verificatisi in occasione di:

- a) SCIOPERI, SOMMOSSE, TUMULTI POPOLARI, ATTI VANDALICI O DOLOSI, ATTI DI SABOTAGGIO E TERRORISMO, DIMOSTRAZIONI DI FOLLA;
- b) TROMBE D'ARIA O URAGANI, BUFERE E NUBIFRAGI, GRANDINE, INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI, con esclusione dei fabbricati aperti da uno o più lati e delle cose mobili ivi contenute, delle recinzioni, delle insegne, nonché dei beni mobili all'aperto che non lo siano per loro natura o destinazione, ma compresi i danni da bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti, ai serramenti e alle vetrate dalla violenza di tali eventi, ed i danni causati da cose trasportate o cadute per la violenza dell'evento;
- c) SMOTTAMENTI, FRANAMENTI, CEDIMENTI DEL TERRENO, CADUTA DI MASSI, se non determinati da terremoto;
- d) FENOMENI ELETTRICI intendendosi per tali i danni arrecati a macchine, apparecchiature ed impianti elettrici ed elettronici, componenti e circuiti compresi, per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati;
- e) FUORIUSCITA DI ACQUA o altro materiale da impianti idraulici, idrici, igienici, di allacciamento, di riscaldamento, di condizionamento, di estinzione a seguito di loro guasto o rottura accidentale, o da gronde e pluviali per loro intasamento da neve o grandine od in caso di eventi atmosferici eccezionali, oppure da rigurgito o traboccamento di fognature di pertinenza dell'immobile;
- f) SOVRACCARICO DI NEVE sui tetti, compresi i danni all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto se avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto, delle pareti, dei lucernari e dei serramenti in genere, direttamente provocato dal peso della neve, con esclusione dei danni: ai fabbricati non conformi alle norme vigenti in materia di sovraccarico di neve ed al loro contenuto, ai capannoni pressostatici e tensostatici ed al loro contenuto, ai fabbricati in costruzione od in rifacimento (a meno che tale stato risulti influente ai fini di questa estensione) ed al loro contenuto, ai lucernari, vetrate e serramenti se non conseguenti al crollo del tetto o delle pareti per sovraccarico di neve, causati da gelo anche se conseguente ad un evento previsto da questa estensione;
- g) EVENTO SISMICO, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene (fermo che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento vengono attribuite al medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono quindi considerati un unico sinistro), con esclusione dei danni ai fabbricati e tettoie in legno, alle recinzioni, insegne, vetrate, lucernari e simili manufatti in vetro.

La Società indennizza altresì fino alla concorrenza della somma assicurata indicata al successivo articolo 3 e nella forma a "Primo rischio assoluto" i danni materiali e diretti da rottura delle lastre pertinenti gli immobili provinciali dovuti a:

- a) cause accidentali, fatto di terzi, fatto involontario dei dipendenti;
- b) uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria, vento e cose da esso trasportate;
- c) tumulti popolari, dimostrazione di folla, scioperi, atti vandalici e dolosi.

La Società inoltre indennizza o rimborsa nei limiti della somma assicurata:

- d) le spese di trasporto e di installazione necessarie per la sostituzione delle lastre rotte;
- e) le spese per la demolizione e lo sgombero dei residui del sinistro fino alla più vicina discarica autorizzata;
- f) i danni materiali e diretti al contenuto dell'immobile provocati dalla rottura delle lastre assicurate, con il limite del 30% del danno indennizzabile.

Devono intendersi per LASTRE tutte le superfici piane e curve fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, di cristallo, mezzo cristallo, specchio, vetro o materiale plastico, stabilmente collocate in posizione verticale o orizzontale, tanto all'interno che all'esterno degli immobili dell'Ente (comprese insegne, targhe, iscrizioni, decorazioni e lucernari).



Provincia di Vicenza

Incendio Capitolato 2018



Art. 3 (Risarcimenti – Limitazioni di garanzia)

Franchigie (per sinistro):	OPZIONE A	OPZIONE B	OPZIONE C	OPZIONE D
per ogni sinistro	500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici o dolosi, atti di sabotaggio e terrorismo, dimostrazioni di folla	1.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 € scoperto del 5%	3.000,00 € scoperto del 10%
trombe d'aria o uragani, bufere e nubifragi, grandine	1.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 € scoperto del 5%	5.000,00 € scoperto del 10%
inondazioni, alluvioni, allagamenti	5.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 € scoperto del 5%	25.000,00 € scoperto del 10%
sovraccarico di neve	5.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
evento sismico	25.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
smottamenti, franamenti, cedimenti del terreno, caduta di massi	5.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 € scoperto del 5%	10.000,00 € scoperto del 10%
terrorismo	1.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 € scoperto del 5%	3.000,00 € scoperto del 10%

Limiti di risarcimento (per sinistro e anno assicurativo)	OPZIONE A	OPZIONE B	OPZIONE C	OPZIONE D
Limite di risarcimento per anno assicurativo	100.000.000,00 €	50.000.000,00 €	€ 50.000.000,00	50.000.000,00 €
Limite di risarcimento per ogni sinistro (Stop Loss)	10.000.000,00 €	7.000.000,00 €	7.000.000,00 €	7.000.000,00 €
Per ricorso terzi e ricorso locatari	Importo indicato nell'allegata scheda di conteggio	Importo indicato nell'allegata scheda di conteggio	Importo indicato nell'allegata scheda di conteggio	Importo indicato nell'allegata scheda di conteggio
Per bestiame (la Società risarcirà senza applicazione del disposto dell'art. 1907 del Codice Civile)	120.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Per macchine ed attrezzi agricoli, anche in azione, ovunque entro i confini d'Italia (la Società risarcirà senza applicazione del disposto dell'art. 1907 del Codice Civile)	100.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €



Provincia di Vicenza

Incendio Capitolato 2018



Per foraggi, paglia, stramaglie, anche all'aperto (la Società risarcirà senza applicazione del disposto dell'art. 1907 del Codice Civile)	25.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Per BENI MOBILI nelle aziende agricole e centri sperimentali comprese granaglie e semi in genere, anticrittogamici e fertilizzanti (la Società risarcirà senza applicazione del disposto dell'art. 1907 del Codice Civile)	100.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Per (deroga art. 2 lettera b) fabbricati e le tettoie in legno, dei fabbricati aperti da uno o più lati e delle cose mobili ivi contenute, delle recinzioni, delle insegne, della semplice rottura dei serramenti e delle vetrare, nonché dei beni mobili all'aperto	50.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Per la rottura delle lastre	10.000,00 € per sinistro e 2.000,00 € per lastra	10.000,00 € per sinistro e 1.500,00 € per lastra	10.000,00 € per sinistro e 1.500,00 € per lastra	10.000,00 € per sinistro e 1.500,00 € per lastra
Per demolire e trasportare le macerie in eccesso a quanto già previsto	500.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
Per ricercare e rimediare alla causa che ha provocato il danno da "fuoriuscita di acqua"	100.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Per la ricostruzione di documenti, registri, disegni e materiale meccanografico distrutti o danneggiati	€ 50.000,00	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Per la ricostruzione o ripristino di beni immobili o mobili, tra quelli assicurati, che abbiano un particolare valore storico e/o artistico	importo indicato nell'allegata scheda di conteggio	importo indicato nell'allegata scheda di conteggio	importo indicato nell'allegata scheda di conteggio	importo indicato nell'allegata scheda di conteggio
Per scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici o dolosi, atti di sabotaggio e terrorismo, dimostrazioni di folla	70% della somma complessivamente assicurata	50% della somma complessivamente assicurata	10.000.000,00 €	7.000.000,00 €
Per trombe d'aria o uragani, bufere e nubifragi, grandine	10.000.000,00 €	5.000.000,00 €	5.000.000,00 €	5.000.000,00 €
Per inondazioni, alluvioni, allagamenti	10.000.000,00 €	5.000.000,00 €	5.000.000,00 € 75% del valore singola ubicazione	5.000.000,00 € 50% del valore singola ubicazione



Provincia di Vicenza

Incendio Capitolato 2018



Per sovraccarico di neve	10.000.000,00 €	5.000.000,00 €	5.000.000,00 €	5.000.000,00 €
Per evento sismico			10.000.000,00 €	7.000.000,00 €
50% del valore singola ubicazione	€ 50.000.000,00	€ 10.000.000,00	75% del valore singola ubicazione	50% del valore singola ubicazione
Per smottamenti, franamenti, cedimenti del terreno, caduta di massi	10.000.000,00 €	5.000.000,00 €	5.000.000,00 €	5.000.000,00 €
Terrorismo	20.000.000,00 €	10.000.000,00 €	10.000.000,00 €	7.000.000,00 €

Art. 4 (Esclusioni)

La Società in ogni caso non risarcisce i danni:

- verificatisi in occasione di atti di guerra, operazioni militari, invasioni, insurrezioni;
- verificatisi in occasione di esplosioni, di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, od in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- determinati da eruzioni vulcaniche, mareggiate.

Art. 5 (Determinazione del danno)

Operando il presente contratto nella forma "valore a nuovo", se non diversamente riportato nell'elenco ubicazioni e valori, in caso di sinistro per la determinazione del danno si procede, nel limite delle somme assicurate, come segue:

- verrà liquidato il danno commisurato proporzionalmente (se si tratta di sinistro parziale) o integralmente (in caso di sinistro totale) al valore commerciale del bene
- la differenza occorrente al conseguimento dell'integrale risarcimento (intendendosi per tale il valore di rimpiazzo o di ricostruzione con caratteristiche strutturali uguali od equivalenti e sulla stessa area o su area analoga) verrà erogata entro 30 gg. dalla data della effettiva sostituzione dei beni mobili ovvero, nel caso di beni immobili, verrà ripartita in base ai residui stati di avanzamento lavori ed erogata entro 30 gg. da ogni data di liquidazione degli stessi.

Per "valore a nuovo" si intende:

- per beni immobili: la spesa necessaria, al lordo degli oneri fiscali, per l'integrale ricostruzione a nuovo dell'intero immobile assicurato (escludendo soltanto il valore dell'area, delle opere e dei muri di fondazione completamente interrati)
- per beni mobili: il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali, oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, di montaggio e relativi oneri fiscali
- per i beni immobili e mobili con particolare valore storico e/o artistico: la spesa necessaria, laddove sia attuabile la loro ricostruzione o ripristino.

Per "valore commerciale" si intende:

- l'apprezzamento, effettuato tenendo conto del grado di vetustà, dello stato di conservazione o di usura (e di ogni altra circostanza influente) del bene, detratto il valore di eventuali residui dello stesso.

Qualora l'immobile colpito da sinistro indennizzabile ai sensi del presente contratto non sia in stato di attività, l'importo risarcibile a "valore a nuovo" non potrà essere superiore al doppio del "valore commerciale" che il bene aveva al momento del sinistro.

Art. 6 (Denuncia dei sinistri)

La denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto alla Società od all'ufficio all'uopo incaricato, entro quindici giorni da quando l'Amministrazione ne sia venuta a conoscenza, e conterrà l'indicazione del giorno, luogo e ora dell'evento, nonché la descrizione delle cause che lo determinarono.



Provincia di Vicenza

Incendio Capitolato 2018



L'Amministrazione o gli aventi diritto devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società.

Per i sinistri di notevole gravità deve essere dato tempestivo avviso alla Società.

L'Amministrazione inoltre, in caso di sinistro presumibilmente doloso, dovrà farne denuncia all'Autorità Giudiziaria e trasmetterne copia alla Società.

Art. 7 (Procedure per la valutazione del danno)

L'ammontare del danno è determinato concordemente dalle parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società e uno dall'Amministrazione con apposito atto unico.

In caso di mancato accordo diretto o fra i periti, la vertenza viene deferita ad un collegio arbitrale composto da tre periti, di cui due nominati rispettivamente dalle parti ed il terzo d'accordo fra i primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha la residenza l'Amministrazione.

Gli arbitri decidono a maggioranza e la loro decisione è vincolante, anche se l'arbitro dissenziente non l'ha sottoscritta.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo.

Art. 8 (Assicurazione per conto di chi spetta)

L'assicurazione è prestata in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti, né azione per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dalla assicurazione stessa non potranno essere esercitati che dalla Amministrazione.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Art. 9 (Costituzione del premio)

Il premio di polizza è calcolato moltiplicando gli importi di premio per milione convenuti - che rimangono costanti per tutta la durata del presente contratto - per i valori indicati al perfezionamento del contratto ovvero, per le annualità successive, aggiornati nei termini di cui al successivo art. 10; il premio di rata anticipato per ciascuna annualità successiva sarà quindi costituito dall'importo corrispondente al premio aggiornato dell'annualità precedente.

Art. 10 (Aggiornamento annuale obbligatorio dei valori assicurati)

Premesso che:

- a) i valori indicati nella scheda di conteggio premio allegata al presente contratto riguardano i beni mobili e beni immobili come definiti al precedente art. 1) ed i cui singoli componenti sono riportati in apposito elenco nel quale sono indicate l'ubicazione, la destinazione ed il relativo valore assicurato
- b) l'Amministrazione fornirà alla Società, entro i 90 giorni successivi alla scadenza di ogni periodo assicurativo, un elenco aggiornato dei beni immobili e dei valori a nuovo degli stessi e il valore complessivo dei beni mobili in essi contenuti determinati secondo l'art. 5), riportante anche le date corrispondenti alle eventuali acquisizioni o alienazioni

si precisa che:

- c) la Società ritiene assicurati i beni sopra indicati senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C.
- d) la Società riterrà assicurati, senza obbligo di preventiva comunicazione da parte della Amministrazione anche quei beni acquisiti, od alla stessa trasferiti ope legis nel periodo di assicurazione, nel limite del 20% (ventiperceto) della somma totale riferita a quel gruppo di rischio e comunicata alla Società con l'ultimo elenco aggiornato, fermo il diritto di quest'ultima a percepire il rateo di premio dovuto contestualmente al successivo conguaglio annuale di premio. La Società riterrà assicurati anche quei beni non presenti nell'ultimo elenco aggiornato ma entrati in possesso, uso, locazione ecc. della Amministrazione antecedentemente al periodo assicurativo in corso al momento del sinistro; in questo ultimo caso il premio corrispondente che la Società ha diritto di percepire viene rapportato al momento in cui il bene divenne disponibile per l'Amministrazione, nel limite comunque della decorrenza del presente contratto.



Provincia di Vicenza

Incendio Capitolato 2018



Art. 11 (Pagamento del premio - Termini di rispetto)

L'Amministrazione pagherà presso la propria Tesoreria all'ufficio incaricato:

- a) entro 60 (sessanta) giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva del servizio, la rata di premio riferita al primo periodo assicurativo;
- b) entro 30 (trenta) giorni da ciascuna data di scadenza annuale, il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
- c) entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dell'appendice, l'eventuale conguaglio di premio di cui all'art. 10).

Trascorsi i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa (ovvero perdono efficacia le variazioni previste dall'appendice di cui alla lett. c) e riprende la sua efficacia soltanto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio o della emissione del mandato di pagamento (ordinativo inviato alla Tesoreria), ferme restando le scadenze contrattuali stabilite.

Art. 12 (Facoltà di recesso)

Avvenuto un sinistro, e sino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione all'altra mediante lettera raccomandata R.R. .

In tale caso la garanzia prestata avrà valore per ulteriori 90 giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso e, dopo tale periodo, la Società rimborserà il rateo di premio non consumato, escluse le imposte nonché ogni altro onere di carattere tributario.

Art. 13 (Durata del contratto)

Il contratto ha durata dalle ore 00:00 del 01.11.2018 alle ore 24.00 del 31.10.2023 e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale a partire dal 31.10.2019 con lettera raccomandata e/o PEC da inviarsi tre mesi prima della suddetta scadenza. Parimenti è consentito il recesso anticipato, con preavviso nei tempi e nei modi sopraindicati, in ipotesi di estinzione dell'Ente Provincia, stabilita da provvedimenti legislativi.

Art. 14 (Riferimento alle norme di legge - Foro competente)

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme stabilite dal Codice Civile.

Si intendono pertanto abrogate tutte le condizioni a stampa eventualmente riportate.

Per le controversie riguardanti l'applicazione del presente contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l'Amministrazione.